

## LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO NEL SETTORE INDUSTRIALE PER LE DIAGNOSI ENERGETICHE EX ART. 8 DEL D.LGS. 102/2014

ENEA, l'Agenda Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha pubblicato in data 11/05/17 le **Linee Guida ufficiali per il monitoraggio energetico** nel settore industriale per le diagnosi energetiche in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 102/2014.

Tutti i soggetti obbligati alla diagnosi nel 2015 dovranno implementare un sistema di monitoraggio energetico entro fine 2017: a partire dalla diagnosi successiva, dovranno infatti essere installati degli strumenti di misura dedicati alla rendicontazione dei consumi energetici dei reparti e servizi aziendali.

### MONITORAGGIO ENERGETICO: OBBLIGO O OPPORTUNITÀ?

Considerando la prospettiva di un'azienda, il monitoraggio energetico non deve essere visto unicamente come obbligo, ma offre innumerevoli vantaggi. I principali verranno esplicitati qui di seguito:

- Analisi e ripartizione dei consumi energetici aziendali
- Corretta allocazione dei costi energetici sui prodotti-servizi aziendali
- Individuazione di opportunità di efficientamento ed eliminazione degli sprechi
- Individuazione di anomalie e programmazione della manutenzione.

Premesso che è impossibile gestire al meglio qualcosa di cui non si ha la misura e non si conosce l'entità, nella maggior parte delle realtà aziendali manca la consapevolezza di come viene effettivamente utilizzata l'elettricità consumata: il **monitoraggio** dei parametri energetici è **fondamentale** per tutti coloro che vogliono intraprendere un cammino verso l'efficienza energetica.

L'obiettivo principale del percorso di efficienza sarà **la riduzione dei consumi con conseguente risparmio in bolletta**. Vi saranno tuttavia molti altri benefici diretti ed indiretti, quali l'aumento della sostenibilità ambientale e l'efficienza produttiva stessa.

Il monitoraggio dell'energia è quindi alla base di una corretta fotografia dei consumi aziendali (prima parte di una diagnosi energetica) e dell'implementazione delle successive azioni (seconda parte di una diagnosi energetica).

Tenere monitorati i principali parametri energetici serve anche a convalidare gli studi di fattibilità su possibili interventi di efficientamento. Dati alla mano si avrà uno strumento chiaro di analisi della **situazione "ante" e "post" intervento** permettendo una puntuale registrazione degli indici di performance energetica.

### SOGGETTI OBBLIGATI E SOGLIE MINIME DI COPERTURA

Le linee guida indicano come soggetti obbligati all'implementazione di un piano di monitoraggio energetico permanente le imprese obbligate alla Diagnosi Energetica, secondo il D.Lgs. 102/2014, che abbiano un consumo di energia riferito al sito produttivo superiore a 100 TEP (ovvero superiore a 535.000 Kwh). Qualora l'impresa fosse multisito, sarà necessario svolgere un'ulteriore analisi di clusterizzazione per definire quali siti siano soggetti all'obbligo.

ENEA definisce i livelli di copertura minimi richiesti per i dati misurati, rispetto al totale dei consumi ripartiti per attività principali, servizi ausiliari e servizi generali. La copertura per i siti industriali è decrescente con il consumo totale dell'impianto, come riportato nella tabella sottostante:

Consumo anno di riferimento (tep/anno)		Attività Principali	Servizi Ausiliari	Servizi Generali
> 10.000		85%	50%	20%
8900	10000	80%	45%	20%
7800	8899	75%	40%	20%
6700	7799	70%	35%	20%
5600	6699	65%	30%	20%
4500	5599	60%	25%	10%
3400	4499	55%	20%	10%
2300	3399	50%	15%	10%
1200	2299	45%	10%	10%
100	1199	40%	5%	10%

Tabella 1 - soglie percentuali di copertura dei piani di misurazione e/o monitoraggio

## DEADLINE - TEMPISTICHE PER IMPLEMENTARE IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

Inoltre le Linee Guida prevedono che per tutti i soggetti obbligati che hanno realizzato la diagnosi nel corso del 2015, **il sistema di misura energetica dovrà essere operativo a partire dal 01/01/2018**. Sarà infatti necessario avere il 2018 come anno di misure prima della prossima diagnosi a partire dal 2019.

Analogamente per coloro che effettueranno la diagnosi nell'anno n ENEA stabilisce "devono possedere un sistema di monitoraggio che consenta di rispettare le percentuali indicate in tabella e che risulti attivo dal 01/01/n+3"

E' quindi opportuno **attivarsi da subito** per definire quali siano le integrazioni da attuare con quanto già presente in azienda. Per fare questo il consiglio è di farsi supportare da **consulenti specializzati nell'efficienza e monitoraggio energetico**.